

N. 4606/15 R.G.N.R.
N. 4431/15 R.G.I.P.PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale - V.

TARANTO

Perseguita in segreteria
Oggi 03 Lug. 2019

TRIBUNALE DI TARANTO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TARANTO
REGISTRO GENERALE

01 LUG. 2019

Il Giudice dell'Udienza Preliminare
Dr. Pompeo CARRIERE

decidendo sulla richiesta di definitivo dissequestro dell'impianto (ALTOFORNO AFO 2) depositata in cancelleria in data 18.01.2019, ed acquisita all'udienza preliminare del 23.01.2019, dai difensori e procuratori speciali dell'ente imputato per illecito amministrativo ILVA s.p.a. in A.S., con l'allegata relazione di consulenza tecnica a firma degli ingegneri Adolfo Bedotti ed Eros Luciano Faraci;
sentito il Pubblico Ministero titolare del procedimento;

OSSERVA

quanto segue.

Va premesso che l'impianto di cui in oggetto era stato già oggetto di un provvedimento di restituzione con imposizione di prescrizioni, adottato dal P.M. in sede in data 07.09.2015 ex art. 85 disp. att. c.p.p..

Con successive note del 10.07.2017 e del 27.03.2018 il P.M. ha invitato il custode giudiziario dell'impianto sottoposto a sequestro, ing. Barbara Valenzano (e, con la seconda nota, anche lo SPESAL) a verificare, anche in contraddittorio con i tecnici dell'ILVA, l'avvenuto adempimento o meno di tutte le prescrizioni imposte col suddetto provvedimento di restituzione condizionata del 07.09.2015.

A tanto i due destinatari della richiesta hanno risposto con relazioni scritte, con relativi allegati, acquisite all'udienza preliminare dell'08.10.2018.

In vista dell'udienza preliminare del 23.01.2019, la difesa di ILVA s.p.a. in A.S. ha depositato in cancelleria una propria relazione di consulenza tecnica a firma degli ingegneri Adolfo Bedotti ed Eros Luciano Faraci, a confutazione in particolare di quanto osservato nella relazione del custode giudiziario ing. Valenzano, sulla scorta della quale ha insistito per il definitivo dissequestro dell'impianto.

Orbene, a parere del giudicante, allo stato degli atti, la richiesta non può trovare accoglimento.

Va rilevato, infatti – in estrema sintesi per ragioni di brevità, rimandando per il resto al dettagliato contenuto dei sopra menzionati atti di natura tecnica e ai relativi allegati – che il custode giudiziario, con ampia e diffusa motivazione, ha rilevato il mancato o parziale adempimento di talune delle prescrizioni imposte all'atto dell'adozione del provvedimento di restituzione condizionata (in particolare: prescrizioni 1., 5. e 7.2. ritenute non attuate; prescrizioni 2., 4. e 7.4. ritenute attuate solo parzialmente).

A tanto la difesa di ILVA s.p.a. in A.S. ha opposto una propria relazione di consulenza tecnica in cui si legge testualmente (v. pagg. 22-23) che "tali interventi (ossia quelli prescritti dalla Procura col citato provvedimento del 07.09.2015, n.d.e.) sono stati realizzati nella maggior parte e dove non eseguiti ILVA ha riportato la motivazione per la non fattibilità", così implicitamente riconoscendo un'attuazione solo parziale delle prescrizioni imposte, ed all'uopo però giustificando sostanzialmente la circostanza con una prospettazione completamente diversa delle cause e della dinamica dell'incidente con esito mortale, ritenendo cioè di escludere che il sinistro si sia verificato per le cause assunte nell'impostazione accusatoria e descritte nel capo d'imputazione, ed asserendo che esso sarebbe stato dovuto invece ad una causa del tutto "esterna al forno propriamente detto", ossia all'utilizzo improprio e scorretto (oltre che vietato dalle pratiche operative ILVA) della c.d. MAT, ossia la "massa a tappare", mista ad altri materiali umidi per disostruire il foro di colata; al contempo, e proprio per tali motivi tecnici, la relazione dei tecnici di ILVA contesta quanto sostenuto nella relazione dell'08.10.2018 del custode giudiziario, ossia la definizione di "incidente rilevante" e l'assoggettabilità ai dettami del D.Lgs. 334/99 (da cui il custode giudiziario ha dedotto il mancato adempimento di talune prescrizioni).

Si tratta, come si vede, di una difformità di vedute di natura tecnica che tuttavia, a ben vedere, proprio per l'oggetto specifico del contendere, non attiene esclusivamente alla mera verifica materiale dell'adempimento o meno delle prescrizioni a suo tempo imposte, ma involge ancor più a monte la ricostruzione della causa stessa dell'evento.

Sotto tale profilo, non può che ribadirsi allora quanto già enunciato da questo giudice nell'ordinanza resa oralmente a verbale all'udienza preliminare del 23.01.2019, allorché è stata respinta la richiesta del collegio dei

difensori degli imputati e dell'ente di disporre, ex art. 422 c.p.p., una perizia sulle cause del sinistro; in quella sede è stato evidenziato infatti che, allo stato degli elementi disponibili, l'individuazione e ricostruzione delle cause dell'incidente presso l'AFO2 non può essere esaurita in una valutazione di carattere meramente tecnico, ma richiede la accurata verifica di altre fonti di prova ivi comprese quelle di natura orale, attività da svolgere necessariamente nel pieno del più ampio contraddittorio dibattimentale.

Allo stato, dunque, non può che prendersi atto della circostanza oggettiva che, stando alla relazione del custode giudiziario (e, in definitiva, in base alle stesse ammissioni dei tecnici della parte istante, che pure cercano di giustificare la cosa nel senso sopra esposto), alcune delle prescrizioni a suo tempo imposte col provvedimento di restituzione condizionata del 07.09.2015 risultano non attuate o attuate soltanto in parte; il che non può che condurre ad un rigetto dell'istanza di cui ci si occupa.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di cui in epigrafe.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni ed ulteriori adempimenti di rito.

Taranto, 21.06.2019

Il Giudice dell'Udienza Preliminare
Dr. Pompeo CARRIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 GIU. 2019

IL CANCELLIERE
Diego TIRONE

